

**Decreto federale
concernente il Protocollo addizionale n. 7
del 22 novembre 1984 che completa
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(Trattati europei n. 117)**

del 20 marzo 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1986¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo addizionale n. 7 del 22 novembre 1984 che completa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è approvato con le riserve seguenti:

- *Riserva relativa all'articolo 1:*

Qualora l'espulsione avvenga su decisione del Consiglio federale basata sull'articolo 70 della Costituzione federale per minaccia alla sicurezza interna od esterna della Svizzera, alla persona espulsa non saranno garantiti i diritti enunciati nel capoverso 1 neppure dopo l'esecuzione dell'espulsione.

- *Riserva relativa all'articolo 5:*

Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella revisione del Codice civile svizzero del 5 ottobre 1984²⁾, le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo addizionale n. 7 saranno applicate fatte salve, da un lato, le disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 CCS e 8a tit. fin. CCS) e, d'altro lato, quelle concernenti l'acquisto della cittadinanza (art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CCS e 8b tit. fin. CCS). Inoltre, sono fatte salve certe disposizioni del diritto transitorio relative al regime dei beni (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a tit. fin. CCS).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 7, formulando le riserve menzionate.

¹⁾ FF 1986 II 417

²⁾ RU 1986 122

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a trasmettere al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione, giusta l'articolo 7 capoverso 2 del Protocollo addizionale n. 7, secondo la quale la Svizzera estende agli articoli 1 a 5 del Protocollo n. 7 il riconoscimento del diritto di domanda individuale (art. 25 CEDU) e della giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46 CEDU).

Art. 3

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.).

Consiglio nazionale, 20 marzo 1987

Il presidente: Cevey
Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987

Il presidente: Dobler
Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 31 marzo 1987¹⁾

Termine di referendum: 29 giugno 1987

Decreto federale concernente il Protocollo addizionale n. 7 del 22 novembre 1984 che completa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Trattati europei n. 117) del 20 marzo 1987

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1987
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.03.1987
Date	
Data	
Seite	849-850
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 343

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.